

La Dichiarazione di Istanbul

sul Traffico di Organi e sul Turismo del Trapianto

(Edizione 2018)

Preambolo

Il trapianto di organi, uno dei miracoli della medicina del ventesimo secolo, ha prolungato e migliorato la vita di centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo. Le numerose grandi scoperte scientifiche e cliniche dei dedicati specialisti del settore, così come gli innumerevoli atti di generosità da parte dei donatori di organi e delle loro famiglie, hanno reso il trapianto non solo una terapia salvavita, ma un luminoso simbolo di solidarietà umana. Tuttavia questi successi sono stati offuscati da numerose segnalazioni di traffico di organi, di esseri umani utilizzati come fonti di organi nonché di pazienti-turisti provenienti da paesi ricchi che si recano all'estero per l'acquisto di organi prelevati ai più poveri e vulnerabili. Secondo una stima del 2007, fino al 10% del totale dei trapianti effettuati in tutto il mondo, coinvolgeva tali pratiche[1].

Al fine di far fronte agli urgenti e crescenti problemi legati a queste pratiche contrarie ai principi etici, la Società dei Trapianti d'Organo (The Transplantation Society, TTS) e la Società Internazionale di Nefrologia (International Society of Nephrology, ISN) hanno indetto un summit tenutosi ad Istanbul nell'aprile del 2008. 151 partecipanti – rappresentanti di organizzazioni mediche e scientifiche, funzionari governativi, sociologi, e studiosi d'etica – hanno raggiunto un accordo sulla Dichiarazione di Istanbul [2], successivamente approvata da più di 135 società mediche nazionali ed internazionali ed organi governativi operanti in ambito di trapianto d'organo.

Attraverso la Dichiarazione di Istanbul, i professionisti della donazione e del trapianto e i loro colleghi operanti in ambiti connessi, manifestano la propria determinazione a massimizzare e condividere in modo equo i benefici del trapianto con tutti coloro che ne abbiano bisogno, senza dover ricorrere a quelle pratiche di sfruttamento e contrarie ai principi etici che hanno arrecato danni alle persone più povere e indifese del mondo. La Dichiarazione si pone come modello etico per tutti i professionisti e i responsabili politici che condividono tale obiettivo. Pertanto, la Dichiarazione si unisce agli sforzi di associazioni del settore, autorità sanitarie nazionali e di organizzazioni intergovernative quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità [3], le Nazioni Unite [4,5] e il Consiglio d'Europa [6-8] a supporto dello sviluppo di programmi etici per la donazione e il trapianto d'organo e per impedire il traffico d'organi e il turismo del trapianto. Tali sforzi hanno contribuito ai considerevoli progressi avvenuti in tutto il mondo dal 2008.

Nel 2010, TTS e ISN hanno creato il Gruppo Custode della Dichiarazione di Istanbul (Declaration of Istanbul Custodian Group, DICG) al fine di promuovere la Dichiarazione e rispondere alle nuove sfide poste dal traffico d'organi e dal turismo del trapianto. Fra febbraio e maggio 2018, il DICG ha portato avanti delle consultazioni di ampio spettro, aperte a tutte le parti interessate, per aggiornare la Dichiarazione alla luce degli sviluppi clinici, legali e sociali nel settore. I risultati dei lavori di consultazione sono stati presentati, revisionati ed adottati così come stabilito nel presente documento, durante il Congresso Internazionale della TTS tenutosi a Madrid nel luglio 2018.

La Dichiarazione deve essere letta nel suo insieme ed ogni principio deve essere applicato tenendo conto di tutti quegli altri principi che ne condividono il grado di importanza. Il commento di accompagnamento spiega ed elabora il testo della Dichiarazione e suggerisce strategie per la sua implementazione.

Definizioni

I seguenti termini hanno significati specifici nel contesto del presente documento.

Il **traffico di organi** consiste in una qualsiasi delle seguenti attività:

- (a) il prelievo di organi da donatori viventi o deceduti senza valido consenso o autorizzazione o in cambio dell'offerta di una ricompensa in denaro o altro vantaggio al donatore e/o una terza persona;
- (b) qualsiasi forma di trasporto, alterazione, trapianto o altro utilizzo di tali organi;
- (c) l'offerta o la richiesta da parte di operatori sanitari, funzionari pubblici o impiegati di entità appartenenti al settore privato, di qualsiasi vantaggio indebito non dovuto, al fine di facilitare o eseguire il prelievo o l'utilizzo di organi;
- (d) l'adescamento o reclutamento di donatori o riceventi, se effettuato al fine di ottenere un vantaggio economico o assimilabile; o
- (e) il tentativo di portare avanti, aiutare o favorire una qualsiasi di queste attività¹.

Il **traffico di persone al fine di prelevarne gli organi** consiste nel reclutamento, trasporto, trasferimento, occultamento, o ricezione di persone attraverso l'utilizzo di minacce o della forza o altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno o abuso di potere o sfruttamento di una posizione di vulnerabilità. Si intende altresì l'offerta, o la ricezione di pagamenti o benefici per ottenere il trasferimento del controllo su di un'altra persona, al fine di prelevarne gli organi².

Nell'ambito della presente Dichiarazione, il termine **residente** indica una persona che vive in un dato paese, che ne sia o no, cittadino; il termine **non-residente**, indica tutti coloro che non risiedono nel paese, inclusi coloro che vi si recano in viaggio, e poi vi risiedono temporaneamente, al fine di ottenere un trapianto.

Il **viaggio ai fini di un trapianto** è il movimento di persone attraverso i confini giurisdizionali³ a fini di trapianto. Il viaggiare ai fini di trapianto diventa **turismo del trapianto**, e quindi contrario ai principi etici, se coinvolge il traffico di persone al fine di prelevarne gli organi, o il traffico di organi umani, o se le risorse (organi, professionisti e centri trapianto) dedicate a fornire trapianti per pazienti non-residenti, compromettono la capacità di uno stato di soddisfare le necessità di trapianto della propria popolazione.

L'**autosufficienza nella donazione e trapianto d'organi** consiste nel soddisfare il bisogno di trapianti di un paese attraverso l'utilizzo dei servizi di donazione e trapianto forniti all'interno del paese e degli organi donati dai suoi residenti, o in egual maniera, dalla condivisione di risorse con altri paesi e giurisdizioni.

La **neutralità economica della donazione d'organi** implica che la donazione non rappresenti né una perdita né un guadagno economico per i donatori e le loro famiglie.

¹ Questa definizione deriva dalla Convenzione contro il Traffico di Organi Umani del Consiglio di Europa (2015). [8]

² Questa definizione deriva dal Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sulla prevenzione, soppressione e persecuzione della tratta delle persone, in particolare donne e bambini (2000).[4] Il protocollo stabilisce che il "consenso" di una vittima del traffico di persone è irrilevante, quando si è fatto uso di uno qualsiasi dei mezzi elencati dalla definizione..

³ Nel contesto di questa Dichiarazione, il termine giurisdizione comprende non solo le nazioni ma anche gli stati, le province, le altre aree definite formalmente all'interno dei paesi, e le entità legali regionali o sovra-nazionali aventi l'autorità di regolamentare la donazione e il trapianto d'organi.

Principi

1. I governi dovrebbero sviluppare ed implementare programmi eticamente e clinicamente solidi per la prevenzione ed il trattamento dell'insufficienza d'organo, coerenti con il soddisfacimento dei bisogni sanitari della propria popolazione.
2. L'assistenza sanitaria ottimale dei donatori d'organo e dei riceventi di trapianto dovrebbe essere un obiettivo primario delle politiche e dei programmi di trapianto.
3. Il traffico d'organi umani e il traffico di persone al fine di prelevarne gli organi dovrebbe essere proibito e criminalizzato.
4. La donazione d'organi dovrebbe essere un atto neutrale dal punto di vista economico.
5. Ogni paese e giurisdizione dovrebbe sviluppare ed implementare legislazioni e regolamenti per gestire il prelievo di organi da donatori deceduti e viventi e la pratica del trapianto, secondo gli standard internazionali.
6. Le autorità designate in ogni giurisdizione dovrebbero supervisionare e rendere conto delle pratiche di donazione, allocazione e trapianto d'organi al fine di garantire la standardizzazione, tracciabilità, trasparenza, qualità, sicurezza, equità e affidabilità per la popolazione.
7. Tutti i residenti di un paese dovrebbero avere equo accesso ai servizi di donazione e trapianto e agli organi prelevati a donatori deceduti.
8. Gli organi per il trapianto dovrebbero essere allocati equamente all'interno dei paesi o delle giurisdizioni, secondo regole obiettive, non discriminatorie, giustificate esternamente e di trasparenza, stabilite secondo criteri clinici e norme etiche.
9. I professionisti sanitari e le istituzioni dovrebbero fornire assistenza al fine di prevenire e combattere il traffico d'organi, il traffico di persone al fine di prelevarne gli organi e il turismo del trapianto.
10. I governi e i professionisti sanitari dovrebbero implementare delle strategie atte a scoraggiare ed impedire ai residenti dei propri paesi di fare turismo del trapianto.
11. I paesi dovrebbero impegnarsi al raggiungimento dell'autosufficienza in ambito di donazione e trapianto d'organi.

REFERENCES

1. Shimazono Y. 2007. The state of the international organ trade: a provisional picture based on integration of available information. *Bulletin of the World Health Organization*, 85(12): 955-962.
2. Steering Committee of the Istanbul Summit. Organ trafficking and transplant tourism and commercialism: the Declaration of Istanbul. *The Lancet*. 2008 Jul 5;372(9632):5-6.
3. Sixty-Third World Health Assembly. WHO Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation, endorsed in Resolution WHA63.22, 21 May 2010, available at <http://www.who.int/transplantation/en/>.
4. United Nations General Assembly. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, endorsed in Resolution 55/25, 15 Nov. 2000, available at <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf>.
5. United Nations General Assembly. Strengthening and promoting effective measures and international cooperation on organ donation and transplantation to prevent and combat trafficking in persons for the purpose of organ removal and trafficking in human organs, endorsed in Resolution 71/33, 8 September 2017, available at https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/322.
6. Council of Europe. Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (ETS No. 164), Oviedo, 4 April 97, available at

<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164>.

7. Council of Europe. Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin (ETS No. 186), Strasbourg, 1 May 2006, available at <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/186>.

8. Council of Europe. Convention against Trafficking in Human Organs (ETS No. 216), Santiago de Compostela, 25 March 2015, available at <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216/>.